


comune di
PRATO



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, GRANDI OPERE,
ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**APPALTO PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI EDIFICI DI
PROPRIETÀ E/O IN DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI PRATO**

Assessore alle Politiche Energetiche: Avv. Filippo Bernocchi

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Nerini

Progetto: Ing. Giovanni Nerini
Ing. Vittorio Bardazzi (Energy Manager)

SOMMARIO

Art. 1. OGGETTO DELLA FORNITURA	3
Art. 2. DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E TARIFFE	3
Art. 3. CARATTERISTICHE GENERALI DI FORNITURA - VERIFICHE.....	4
Art. 4. DOCUMENTAZIONE TECNICA	5
Art. 5. OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	5
Art. 6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	5
Art. 7. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE	6
Art. 8. CAUZIONI E GARANZIE	6
Art. 9. PENALI.....	7
Art. 10. INADEMPIENZE CONTRATTUALI, RISOLUZIONE	7
Art. 11. TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI.....	8
Art. 12. CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO.....	8
Art. 13. DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
Art. 14. SUBAPPALTO	9
Art. 15. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003.....	9
Art. 16. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE	9
Art. 17. NORME DI RINVIO	9

Art. 1. OGGETTO DELLA FORNITURA

1.1 L'appalto ha per oggetto la fornitura di gas naturale per uso cucina, produzione di acqua calda e/o vapore, riscaldamento, alimentazione impianti termici, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, franco Gruppi di misura installati presso gli immobili comunali e le strutture di competenza dell'Amministrazione Comunale, elencati nell'ALLEGATO "A".

1.2 L'Aggiudicatario dovrà, altresì, assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto:

- nuovi allacci;
- dismissioni;
- volture;
- spostamenti di gruppi di misura ed, altresì, l'assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione energetica a Libero Mercato e la ottimizzazione dei flussi tramite personale specializzato e qualificato.

A tal fine, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un recapito fax/e-mail attivo 24 ore su 24 e comunicare il nominativo di un referente tecnico e di un referente amministrativo, che costituiranno gli interlocutori del Comune per ogni esigenza.

1.3 La quantità di gas metano, misurata in standard metri cubi (Smc), che l'Aggiudicatario somministrerà all'Amministrazione, verrà quantificata a mezzo contatori fiscali attualmente installati in ciascuno dei punti di riconsegna previsti. È facoltà dell'Aggiudicatario installare a proprie spese dei contatori fiscali diversi da quelli attualmente presenti, purché questo non causi interruzioni nella continuità della somministrazione. L'Amministrazione Comunale non rilascerà alcun titolo a garanzia dei quantitativi di somministrazione richiesti. Eventuali consumi inferiori o superiori rispetto alle quantità indicate non daranno diritto all'Aggiudicatario di richiedere indennizzi o di applicare penali nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

1.4 Il corrispettivo si intende comprensivo della fornitura, trasporto, stoccaggio, vettoriamento, distribuzione, eventuali quote fisse e di qualsiasi addizionale ed onere previsti dalle vigenti leggi, nei termini stabiliti al successivo art 2.

Art. 2. DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E TARIFFE

2.1 L'Aggiudicatario si impegna a fornire il gas metano oggetto del presente Capitolato per il periodo di 12 mesi, a decorrere dall'attivazione della fornitura e per gli ulteriori periodi eventualmente derivanti dai rinnovi come di seguito disposti.

Il Comune di Prato, ove ricorrano le condizioni di legge, potrà procedere a uno o più rinnovi del contratto, annuali o per frazioni di anno, fino a coprire un massimo di ulteriori due anni, ai medesimi patti e condizioni. Il Comune si riserva di far iniziare la fornitura entro 30 gg. dalla comunicazione formale della aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto.

La fornitura complessiva oggetto dell'appalto, per il periodo di un anno, è determinata, sulla base dei consumi sostenuti dall'AC relativa al periodo intercorrente tra LUGLIO 2012 e GIUGNO 2013 per un totale di **2.125.031 Smc**.

L'importo presunto e non garantito della fornitura per il periodo di un anno, è stimato in circa **€ 1.400.000,00** al netto di IVA

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi il Comune di Prato in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all'andamento dei consumi, aperture/chiusure di utenze, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relative alla fornitura di gas metano.

Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto fatturato dovendo il fornitore comunque fornire una quantità di gas metano che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura.

2.2 La gara verrà esperita con procedura aperta, in ambito U.E. ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta recante il prezzo più basso di cui all'art. 82 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi del succitato articolo l'offerta economica dovrà recare in evidenza il prezzo di riferimento **Po**, espresso in **c€/Smc** (centesimi di Euro/Smc) con almeno 4 cifre decimali.

Il prezzo per la fornitura del gas **Pf** sarà costituito da una componente legata all'attività di vendita **P**, così

come da parametri riportati nella delibera n. 64/09 della AEEG e s.m.i. e da una componente legata all'attività di distribuzione **TD**.

In particolare: **Pf = P + TD** (espressi in c€/Smc)

Dove:

- **Pf** = prezzo per la fornitura del gas;
- **TD** = Tariffa di distribuzione (delibera dell'AEEG n. 159/08 e s.m.i.).

A sua volta la componente legata all'attività di vendita (P), è composta da una parte fissa e da una parte variabile come segue:

$$P = P_o + (PMPt - PMPo)$$

Dove

- **Po** = prezzo offerto, in c€/Smc, che dovrà essere fisso per l'intera durata della fornitura;
- **PMPt** = il prezzo della "materia prima gas" nel trimestre t successivo al trimestre di riferimento data dalla somma delle Componenti CMEMt e CCRt di cui alla Delibera AEEG n.196/2013/R/gas;
- **PMPo** = il prezzo della "materia prima gas" nel trimestre di riferimento (ottobre – dicembre 2013), data dalla somma delle Componenti CMEMo e CCRo determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas rispettivamente con Delibera n. 406/2013/R/gas153/10 (**CMEMo = 8,056789 Euro /GJ = 0,310348 Euro/Smc**) e Delibera n.196/2013/R/gas (**CCRo = 0,816867 Euro/GJ**).

Si specifica ulteriormente che il prezzo **Pf** di cui sopra è riferito ad un gas alle condizioni standard con Potere Calorifico Superiore, di seguito **PCS, pari a 0,03852 GJ/Smc**; tale prezzo dovrà essere adeguato al PCS convenzionale ai sensi della normativa vigente in materia.

Il prezzo **P** di cui sopra dovrà essere aggiornato trimestralmente, nella quota parte variabile, in funzione delle delibere che saranno emesse dall'AEEG relative alle Componenti CMEM e CCR.

La tariffa di distribuzione **TD** sarà aggiornata nelle modalità previste dalle specifiche delibere dell'AEEG.

Il Prezzo **Pf** si intende onnicomprensivo di ogni onere necessario per la fornitura del gas con l'esclusione di IVA e imposte (ad es. erariale, addizionale, ecc)

2.3 In fase di presentazione dell'offerta dovrà essere allegato un fac simile di fattura completa ed un documento tecnico-economico da cui si evincano tutti gli elementi costituenti il prezzo finale **Pf** della fornitura di gas e le relative imposte ed addizionali. Tale documento dovrà evidenziare i riferimenti delle delibere dell'AEEG e/o del distributore da cui sono stati ricavati i valori che hanno originato il prezzo complessivo della fornitura offerta.

2.4 Il prezzo offerto dovrà essere ugualmente applicato a tutte le utenze attuali e future (ad esempio nuove forniture anche derivanti dalla conversione del vettore calore) per l'intera durata dell'appalto (12 mesi).

2.5 Ai fini della formulazione dell'offerta viene posto a base d'asta un valore del **Po pari a 36,0000 c€/Smc** (alle condizioni standard con **Potere Calorifico Superiore pari a 38,52 MJ/mc**) che i concorrenti non possono superare a pena di esclusione dalla gara.

2.6 Per tutta la durata del contratto, qualora il prezzo della fornitura del gas, aggiornato nelle modalità sopra descritte, dovesse risultare superiore al prezzo stabilito dalla relativa convenzione CONSIP in vigore, l'AC procederà con la rescissione del contratto, secondo quanto previsto all'art. 10, senza alcun onere a proprio carico ai sensi dell'art. 1 c. 7 del D.L. 95/2012 e s.m.i., qualora l'Aggiudicatario non provveda, a seguito di richiesta avanzata dall'A.C., ad allineare il proprio prezzo di fornitura a quello stabilito dalla convenzione CONSIP citata.

Art. 3. CARATTERISTICHE GENERALI DI FORNITURA - VERIFICHE

L'Aggiudicatario si impegna a fornire, per la totalità dei punti di consegna indicati, la quantità necessaria a soddisfare i fabbisogni di ogni impianto. La fornitura deve rispondere ai criteri di qualità previsti dalla AEEG.

Non dovranno essere addebitati alla stazione appaltante costi di:

- attivazione e/o di inizio/fine fornitura;
- canoni di alcun genere, nè corrispettivi fissi per la commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD)
- altri oneri non specificati nel precedente articolo 2

Non sarà applicata all'AC alcuna penale relativa ad errata previsione dei volumi prelevati, su alcun orizzonte temporale e non sarà applicata alcuna penale relativa ad una errata previsione del rapporto di prelievo fra mesi invernali ed anno termico.

L'Amministrazione si riserva il diritto e la facoltà di eseguire in qualsiasi periodo, anche avvalendosi di laboratori esterni autorizzati, una verifica a campione della qualità del bene somministrato.

Le verifiche potranno essere effettuate senza dare anticipato avviso all'Aggiudicatario. Nell'eventualità in cui il risultato delle suddette verifiche non trovasse riscontro con i parametri qualitativi minimi del prodotto richiesti, come definiti dall'AEEG, l'Amministrazione addebiterà la totalità dei costi sostenuti per le verifiche all'Aggiudicatario, fatta salva l'applicazione delle penali previste all'articolo 9 e l'eventuale attivazione della procedura prevista dall'articolo 10 del presente capitolato.

Art. 4. DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'Aggiudicatario dovrà predisporre:

a) un resoconto parziale da effettuarsi a metà della stagione termica di riscaldamento (contestualmente alla fatturazione del mese di dicembre) sui costi e consumi mensili di gas nei vari fabbricati verificando l'andamento, i fabbisogni e le eventuali proiezioni di consumi e costi economici.

b) la verifica della stagione climatica con l'andamento delle temperature medie giornaliere rilevate nel Comune di Prato, attraverso il calcolo puntuale dei gg (gradi giorno) effettivi secondo quanto previsto dal D.P.R. 412/93.

Art. 5. OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

5.1 L'Aggiudicatario dovrà provvedere per conto dell'Amministrazione, accollandosi ogni onere anche finanziario, l'espletamento di tutte le pratiche amministrative di risoluzione e/o volturazione utenze relative al contratto con il Fornitore precedente ovvero, ove ciò non fosse possibile tecnicamente, fornire ogni tipo di collaborazione necessaria per giungere a detto scopo. Alla scadenza del contratto dovrà in ogni caso essere garantita la continuità della fornitura sino al subentro del nuovo fornitore.

5.2 Ogni nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dall'Aggiudicatario. Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo rimangono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Comunale.

5.3 L'adeguamento alle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), nei termini previsti dal precedente articolo 2, dovrà essere automatico e comunicato all'AC.

5.4 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente all'Amministrazione di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che l'Aggiudicatario possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, l'Amministrazione potrà, oltre ad applicare penali, risolvere di diritto il contratto stesso;

5.5 Ove per andamento climatico favorevole, per contenimento dei consumi in base a norme legislative o per qualsiasi altro motivo, dovesse verificarsi nel corso dell'anno un consumo inferiore alle previsioni di cui sopra il Comune di Prato sarà tenuto al pagamento delle sole forniture di gas erogate, senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare pretese di sorta in relazione alle previsioni stesse. Qualora si dovessero superare i quantitativi suesposti, l'Aggiudicatario sarà tenuto alla fornitura del combustibile fino al soddisfacimento delle esigenze dell'Ente, mantenendo invariato il prezzo offerto in sede di gara per le quantità eccedenti la suesposta quantità prevista.

Art. 6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1 La fatturazione periodica verrà effettuata per utenza, dovrà evidenziare tutti gli oneri della fornitura ed essere conforme ai requisiti di trasparenza previsti dalle specifiche delibera dell'AEEG. La fatturazione in

ogni caso dovrà evidenziare le seguenti voci:

- a) il prezzo della fornitura del gas composto dalle singole componenti come indicato al precedente articolo 2 ed in conformità a quanto previsto dall'AEEG.
- b) le imposte erariali ed addizionali e l'I.V.A. sui consumi a carico del Comune di Prato e applicate dal Fornitore sulle fatture con le modalità di legge;
- c) la fattura dovrà riportare almeno una lettura effettiva semestrale del contatore. L'ultima lettura effettiva dovrà avvenire nel mese di dicembre.
- d) la fattura dovrà riportare un riepilogo dei consumi trimestrali, con specifica di tipologia lettura (rilevata, stimata).
- e) la fattura, dovrà recare l'identificazione dell'utenza, tramite: ID/PDR, matricola contatore, denominazione struttura asservita, ubicazione.

6.2 La fatturazione dei consumi avrà periodicità trimestrale. La fatturazione dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi eseguita dalla ditta fornitrice. La ditta fornitrice dovrà essere in grado di gestire le diverse aliquote IVA cui ha diritto l'Amministrazione Comunale in virtù della diversità di tipologia delle utenze.

Qualora il Comune di Prato nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità al fornitore, il quale conguaglierà l'importo non dovuto sulla prima fatturazione successiva.

La ditta aggiudicatrice dovrà fornire su supporto informatico i file della fatturazione relativa ai consumi trimestrali, secondo le specifiche e le modalità tecniche/informatiche che saranno indicate dal Servizio Sistema Informativo del Comune di Prato, oltre al riepilogo trimestrale delle fatture.

Il suddetto file risulta essere indispensabile per la liquidazione delle fatture emesse.

Si specifica perciò che la validazione delle fatture emesse resta subordinata e vincolata alla ricezione del file informatico sopradetto conforme a quanto richiesto dall'AC.

I termini di pagamento delle fatture decorreranno quindi esclusivamente a far data dalla ricezione ed accettazione di detto file.

La ditta aggiudicatrice dovrà inviare separatamente dalle fatture dei consumi, le fatture relative a preventivi per nuovi allacciamenti, spostamenti contatore ed eventuali ulteriori oneri non di consumo.

Il Comune di Prato si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro 30 gg. dal giorno successivo a quello della validazione della fattura, come sopra specificato, accreditando gli importi complessivi fatturati su conto corrente bancario comunicato dal fornitore.

Resta tuttavia inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura del gas metano.

Tutta la corrispondenza ed i documenti contabili, (salvo diversa comunicazione) dovranno essere inviati al seguente indirizzo:

Comune di Prato – Ufficio Politiche Energetiche – piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato;

Anche in caso di aggiudicazione della fornitura ad un raggruppamento di concorrenti la fatturazione dovrà avvenire, per ogni utenza, da parte di un solo soggetto.

Art. 7. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della ditta stessa, quanto dell'Amministrazione e dei terzi, in virtù delle forniture eseguite, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 8. CAUZIONI E GARANZIE

L'aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva secondo quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006.

Il calcolo dell'importo della cauzione definitiva avverrà secondo i seguenti parametri:

- l'importo contrattuale sul quale calcolare la garanzia secondo le percentuali di cui al comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 è quello previsto al punto 2.1. del presente capitolato; in caso di eventuali rinnovi, tale importo sarà riparametrato in base alla durata del rinnovo;
- la percentuale della cauzione definitiva rispetto all'importo di cui al punto precedente sarà determinata in funzione della variazione percentuale del **Po** offerto dal concorrente rispetto a quello posto a base di gara.

Art. 9. PENALI

9.1 In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base a quanto disposto nei successivi articoli l'Amministrazione Comunale potrà applicare le seguenti penalità:

- **Ritardo nei tempi di completa attivazione della fornitura:** € 100,00/giorno per i primi 30 giorni di ritardo; € 250,00/giorno dal 31° giorno in poi sino al 60° giorno con un massimo del 20% (venti per cento) del costo complessivo della fornitura per il periodo della mancata attivazione;
- **Inadempienze connesse alla regolare esecuzione della fornitura (non imputabile all'Amministrazione):** da € 100,00/giorno ad un massimo del 20% del relativo costo mensile della fornitura della singola utenza e con l'obbligo di risarcire all'Amministrazione Comunale l'eventuale maggior danno e dello sconto non applicato sui consumi effettivi;
- **Inadempienze connesse con il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente CSA:** da € 500,00 per ciascuna inadempienza fino ad un massimo di € 2.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza, ed in base al danno subito, ad insindacabile giudizio dell'A.C..

9.2 Si procederà al recupero delle penalità attivando la garanzia fidejussoria o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per il mese nel quale è assunto il provvedimento. Le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto.

9.3 L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica della stessa.

9.4 L'applicazione delle penali di cui sopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento saranno notificate all'Aggiudicatario a mezzo Raccomandata A.R., e/o a mezzo fax o PEC.

Art. 10. INADEMPIENZE CONTRATTUALI, RISOLUZIONE

10.1 Il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso di ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili all'Aggiudicatario eccedente i 60 (sessanta) giorni;

10.2 Nel caso di interruzioni della fornitura non dipendenti da forza maggiore o da motivi di sicurezza l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto con il conseguente incameramento della cauzione e risarcimento dei danni ulteriori. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- 1) giusta causa;
- 2) reiterati inadempimenti dell'Aggiudicatario, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il deposito contro l'Aggiudicatario di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
- b. la perdita dell'autorizzazione alla vendita del gas rilasciata dal ministero delle Attività Produttive;
- c. perdita dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

10.3 Qualora le deduzioni per penali applicate superino il 10% dell'importo di contratto, il Committente può risolvere il contratto, con escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

10.4 Oltre ai casi previsti ai precedenti punti 10.1, 10.2 e 10.3, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto, nei seguenti casi:

- 1) Qualora il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine di 5 giorni lavorativi all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempimenti contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- 2) Allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente

e fuori dai casi in cui ciò è consentito;

- 3) Qualora il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- 4) Allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
- 5) Nel caso che si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- 6) Per le aziende tenute alla redazione del DVR ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente di cui all'art. 2 co. 1 lett. h) e f) D.Lgs 81/08 e s.m.i. nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione del contratto, previa diffida alla regolarizzazione;
- 7) per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l'applicazione dell'art. 1676 c.c.;
- 8) per le gravi e ripetute violazioni delle misure attinenti alla sicurezza dei lavoratori accertate in contraddittorio fra la stazione appaltante e l'Aggiudicatario;
- 9) Nel caso di reiterato mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008, e dalle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione del contratto.

10.5 Qualora Consip Spa avesse attivato, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., successivamente all'indizione della presente gara o comunque prima dell'aggiudicazione, una convenzione relativa alla medesima tipologia dell'oggetto del presente appalto e alle medesime condizioni, è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare o modificare il presente procedimento di gara.

Nel caso in cui venga attivata una Convenzione Consip di cui al precedente comma e i prezzi Consip siano più bassi rispetto a quelli offerti dalla Ditta che risulta provvisoriamente aggiudicataria, è altresì facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere alla Ditta stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli della Convenzione Consip.

In caso di mancato adeguamento dei prezzi dell'Appaltatore a quelli Consip, l'Ente recederà dal presente contratto di fornitura, anche successivamente alla stipula dello stesso.

Art. 11. TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

11.1 Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

11.2 Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, il fornitore ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.

11.3 Il Comune ha l'obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva.

Art. 12. CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Comune non aderirà a cessioni di credito relative alla presente fornitura.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.lgs 163/2006.

Art. 13. DISCIPLINA CONTRATTUALE

13.1 L'aggiudicatario dovrà stipulare un contratto, redatto in forma pubblica amministrativa, ai sensi del Titolo V del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato. Tutte le spese ed imposte inerenti la stipulazione del contratto di appalto (bollo, registrazione del contratto, diritti di rogito, accessorie

e conseguenti) sono a totale carico del soggetto aggiudicatario, senza alcun diritto di rivalsa. Il fornitore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dal Comune, pena la revoca dell'aggiudicazione.

13.2 Qualora l'aggiudicatario, previa diffida della stazione appaltante, non si presenti alla stipula del contratto di appalto si procederà alla revoca dell'aggiudicazione definitiva e all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta. È facoltà discrezionale della stazione appaltante procedere all'affidamento dell'appalto in favore del concorrente che segue in graduatoria ovvero all'affidamento dell'appalto mediante le procedure di cui al Codice Contratti Pubblici (D.Lgs 163/2006).

13.3 Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, il presente Capitolato di appalto ed i relativi allegati.

Art. 14. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, per le parti della fornitura che l'aggiudicatario abbia indicato in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

Gli importi corrispondenti alle prestazioni eseguite dai subappaltatori saranno pagati dalla stazione appaltante all'impresa aggiudicataria, la quale ultima dovrà ottemperare a quanto stabilito dall'art. 118 comma 3 del citato D.Lgs 163/2006. La stazione appaltante si riserva, in presenza di subappalto, di richiedere la produzione di tutta la documentazione necessaria per consentire il subappalto stesso ai sensi della normativa vigente.

Art. 15. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

In ottemperanza al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati raccolti in occasione della gara d'appalto di cui al presente Capitolato, verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della stessa.

Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 16. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione e applicazione del rapporto contrattuale sarà competente il Foro di Prato. Resta esclusa ogni competenza arbitrale.

Art. 17. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano:

- D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- DM 37/08 e s.m.i.;
- Le delibere dell'AEEG, nonché le eventuali ulteriori normative in materia.